CAMERA DEI DEPUTATI N. 2631

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato EVANGELISTI

Presentata il 2 ottobre 1965

Provvedimenti per il risanamento e la tutela del carattere urbanistico storico e artistico del quartiere di S. Erasmo di Gaeta

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La ricchezza di opere d'arte e di monumenti costituisce un costoso patrimonio nazionale ed è pertanto un fondamentale dovere di tutti i cittadini difenderlo. La conservazione dei nuclei antichi delle città storiche, condotta mediante un'azione di tutela, salvaguardia, mantenimento e risanamento, è argomento principale della moderna cultura, la quale ha ampliato il proprio concetto di restauro passando da quello del singolo monumento ad interi quartieri o gruppi edilizi. A città come Roma, Firenze, Siena, Pisa, Perugia, Assisi, Palermo, Padova e Venezia, dove il risanamento dei quartieri, la conservazione dei centri storici, nel difficile adattamento della vita moderna a caratteri urbanistici che non debbono essere alterati, ha formato oggetto di costante cura da parte dei Governi che si sono succeduti nel dopoguerra, si aggiunge ora la città di Gaeta, con il suo importante quartiere di S. Erasmo.

Il centro storico di Gaeta, originario del primo medio evo, potente città nel IX secolo, poi ampliato a più riprese fino al XV, ed infine incapsulato entro le fortificazioni bastionate erette in varie epoche da Carlo V ai Borboni, ebbe nella metà del secolo scorso una prima sistemazione moderna con una strada (via Angioina, Aragonese, Guastaferri ora Pio IX, Docibile, Cosenz), di circonvallazione di larghezza modesta che consentì un accesso carrozzabile, con qualche lacerazione solo marginale all'antica trama viaria. Attorno a questa strada sorsero modeste case nella parte alta, ben ambientate anche perché mantenenti la minuta pezzatura preesistente, ed un pregevole insieme edilizio nella parte bassa: avvennero però anche gravi manomissioni di monumenti, specialmente nel complesso del Duomo e dell'Episcopio.

Nel suo interno, nei molti secoli in cui la città con il suo eminente valore strategico, fu di frequente sottoposta ad assedi, combattimenti interni e saccheggi, la sostituzione di nuove costruzioni a quelle rovinate e, più spesso, gli abbandoni ed i riattamenti fatti con estrema povertà di mezzi, hanno creato un mosaico di edifici e di giardini privati racchiusi da muri, che spesso erano quelli di perimetro delle case crollate.

Le autorità locali, mosse dalla preoccupazione di tutelare detto patrimonio artistico, hanno già predisposto un « piano particolareggiato » che, compilato con rigorosi criteri, attende l'approvazione delle competenti autorità ministeriali.

La concreta attuazione del piano, pur non comportando una spesa elevata, non può essere ovviamente sopportato dalle modeste e limitate disponibilità del bilancio comunale.

Per salvare le caratteristiche storiche ed urbanistiche del quartiere di S. Erasmo in Gaeta rendesi indispensabile ed urgente la disponibilità di finanziamenti adeguati da assi-

curarsi solo per mezzo di una legge speciale. Da tale esigenza trae motivo la presente proposta di legge le cui finalità sono:

a) realizzazione di opere riflettenti lavori di restauro di edifici che hanno valore storico e che debbono armonizzarsi con l'insieme architettonico della città;

b) l'esecuzione di opere ai fini della conservazione e valorizzazione dei monumenti:

c) lo svolgimento di lavori necessari per la formazione di slarghi stradali, giardini e per la costruzione della strada di allacciamento dal Monte Orlando al Lungomare (variante panoramica della Via Flacca).

Il programma di attuazione della presente legge dovrà essere deliberato dal Consiglio comunale e successivamente approvato dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma, sentita la Sovrintendenza ai monumenti di Latina.

Per quanto riguarda l'entità della spesa necessaria per l'attuazione del piano di opere innanzi elencato, viene calcolato un onere complessivo di lire 136.500.000, ripartito in tre esercizi finanziari di lire 45.500.000 ciascuno, a decorrere dal 1964-65.

Nel presentare questa proposta di legge, che non è diretta alla cura di interessi speciali, ma mira unicamente a tutelare interessi generali dell'intera nazione, mi auguro che gli onorevoli colleghi siano unanimemente concordi nell'esprimere la loro incondizionata adesione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nel comune di Gaeta, per quanto attiene al centro storico del quartiere Sant'Erasmo, limitato dal mare, dalla testata della « fronte di mare » della cinta di Carlo V e dai confini della mappa rurale, le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e di risanamento civico a norma della presente legge, sono eseguite a carico dello Stato.

ART. 2.

I proprietari degli edifici compresi nella zona, prevista dal programma di lavori contenuti nel piano particolareggiato di cui all'articolo 4 hanno l'obbligo di provvedere alla costruzione di muri di recinzione, sistemazione a giardino privato, ai lavori di restauro in genere per consentire l'abitabilità degli edifici danneggiati.

La necessità dei suddetti lavori è dichiarata dal Sindaco, sentiti i propri uffici tecnici e sanitari e su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti.

Per i lavori di riparazione e di ripristino di parti architettoniche decorative di edifici che abbiano particolare interesse ai fini della presente legge, sarà concesso a favore dei proprietari un contributo dello Stato pari al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Qualora i proprietari non provvedessero nel termine stabilito dal Sindaco alle esecuzioni dei lavori cui sono obbligati, il Sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura prevista dall'articolo 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148. In questo caso il contributo dello Stato viene concesso al Comune.

ART. 3.

Per le espropriazioni necessarie ai fini della conservazione e valorizzazione di monumenti da compiere in relazione all'articolo 54 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, viene concesso a favore del comune un contributo statale di lire 500.000.

Mentre per le espropriazioni occorrenti per la formazione di larghi stradali e per la costruzione della strada di allacciamento dal Monte Orlando al Lungomare (variante panoramica della via Flacca) viene concesso al comune un contributo di lire 32.500.000.

ART. 4.

Il programma di risanamento del quartiere cittadino di Sant'Erasmo è deliberato dal Consiglio comunale in base ad un piano particolareggiato approvato dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma, sentita la Sovrintendenza ai monumenti di Latina ed è eseguito dal comune sotto la diretta sorveglianza del Ministero per i lavori pubblici. L'approvazione di tale piano particolareggiato da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

ART. 5.

Per la determinazione della indennità di espropriazione degli immobili compresi nel piano particolareggiato predisposto dal comune si seguirà la seguente procedura:

a) il Prefetto della provincia in seguito a richiesta del comune di Gaeta, dispone perché, in contraddittorio con il comune stesso e con gli espropriandi venga formato lo stato di consistenza e sentito un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri o geometri della provincia di Latina, determina la somma che deve essere depositata alla cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà e facilitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione dell'indennità il Prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità stessa;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) il decreto del Prefetto deve essere trascritta a cura dell'espropriante all'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei 30 giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura dell'indennità come sopra determinato;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) senza che sia stata pro-

dotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

ART. 6.

Per provvedere ai lavori per la costruzione della nuova strada di allacciamento dal Monte Orlando al Lungomare ed ai relativi raccordi, zone di parcheggio, zone di libera visuale è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

ART. 7.

Per provvedere all'esecuzione dei lavori ed alle relative espropriazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 136.500.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

a) lire 3.500.000 per i contributi di spesa di cui all'articolo 2;

b) lire 33.000.000 per le indennità di esproprio di cui all'articolo 3;

c) lire 100.000.000 per i lavori di cui all'articolo 6;

La suddetta spesa di lire 136.500.000 sarà ripartita in tre esercizi finanziari, a decorrere dall'esercizio 1964-65 ed in ragione di lire 45.500.000 ad esercizio.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere di lire 45.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1964-65 si farà fronte mediante riduzioni di pari importo dello stanziamento di parte straordinaria del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.